



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip. **Prisco Procolo** nato a Pozzuoli (NA) il 12/11/1952 matr. 12978 c. f. PRSPCL52S12G964I;
Dip. **Basile Aniello** nato a Giugliano in Campania il 16/10/1952 matr.12802 c.f.BSLNLL52R16E054E;
Dip. **Del Giudice Biagio** nato a Pozzuoli il 17/11/1953 matr.13102 c.f. DLGBGI53S17G964P;
Dip. **Massa Isaia** nato a Bacoli il 10/08/1951 matr.11883 c.f. MSSSIA51M10A535S;
Dip. **Mattei Giuseppina** nata a Pozzuoli il 30/01/1951 matr.12960 c.f. MTTGPP51A70G964K;
Dip. **Petrone Antonio** nato a Monte di Procida il 10/02/1960 matr.12865 c.f. PTRNTN60B10F488Y;
Dip. **Romano Angelica Maria Rosaria** nata a Pozzuoli il 13/10/1950 matr.12236
c.f. RMNNLC50R53G964E

Avvocati: **Turrà Sergio** c. f. TRRSRG50E20F839O, **Vallifuoco Daniela** c. f. VLLDNL71E49F839D
Via G.Sanfelice 24, - 80134 – Napoli -

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.0344481 del 19/05/2016 (prat.n.CC/Avv.ra – 2148/2014) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 1176/2016 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - pubblicata il 09/02/2016 e notificata a questa Amministrazione regionale ad istanza dell'avv.Sergio Turrà in forma esecutiva il 16/03/2016.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento della domanda *attore*, ha condannato la convenuta Regione Campania al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti in premessa indicati delle somme a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati " *sugli emolumenti non percepiti e versati solo a marzo 2003....*", oltre agli emolumenti non *percepiti* e per *trattenute illegittime*, così come dettagliatamente specificato in parte motiva della succitata sentenza e secondo il seguente schema, atteso che a ciascuno dei ricorrenti spettano, pertanto, complessivamente, le seguenti somme:

- Prisco Procolo euro 344,51 a titolo di interessi legali; euro 313,31 a titolo di emolumento retributivo "sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio 2004; euro 2.531,31 a titolo di restituzione di somme trattenute dall'Ente regionale in sede di retribuzione del mese di marzo 2003;



- Basile Aniello euro 344,51 a titolo di interessi legali; euro 313,31 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio2004; euro 2.502,40 a titolo di restituzione di somme trattenute dall'Ente regionale in sede di retribuzione del mese di marzo 2003;
- Massa Isaia euro 307,60 a titolo di interessi legali; euro 243,96 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio2004; euro 412,01 a titolo di restituzione di somme trattenute dall'Ente regionale in sede di retribuzione del mese di marzo 2003;
- Del Giudice Biagio euro 297,51 a titolo di interessi legali; euro 176,16 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio2004; euro 1.322,64 a titolo di restituzione di somme trattenute dall'Ente regionale in sede di retribuzione del mese di marzo 2003;
- Mattei Giuseppina euro 344,51 a titolo di interessi legali; euro 313,31 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003 – febbraio 2004; euro 5.041,44 a titolo di restituzione di somme trattenute dall'Ente regionale in sede di retribuzione del mese di marzo 2003;
- Petrone Antonio euro 302,48 a titolo di interessi legali; euro 190,84 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003 – febbraio 2004; euro 1.938,00 a titolo di restituzione di somme trattenute dall'Ente regionale in sede di retribuzione del mese di marzo 2003;
- Romano Angelica Maria Rosaria euro 344,51 a titolo di interessi legali; euro 313,31 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003 – febbraio 2004; euro 3.308,10 a titolo di restituzione di somme trattenute dall'Ente regionale in sede di retribuzione del mese di marzo 2003;

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, compensato le spese di lite nella misura di ½ e condannato la Regione Campania al pagamento del residuo liquidato in complessivi €. 2.200,00 oltre contributo unificato pari a €. 721,00, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n.13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot. n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.386885 del 07/06/2016, ha chiesto alle UU.OO.DD. 03 e 07 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La U.O.D. 07, con nota prot. n. 559800 del 19/08/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta. Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.1176/2016 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - del 09/02/2016 notificata in forma esecutiva il 16/03/2016.

TOTALE DEBITO € 25.628,39

Dip. **Prisco Procolo** matr. 12978

- Emolumento non percepito/trattenuta illegittima/int. legali € 3.189,13

Dip. **Basile Aniello** matr.12802.

- Emolumento non percepito/trattenuta illegittima/int. legali € 3.160,22



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

Dip. Massa Isaia matr.11883.	
• Emolumento non percepito/trattenuta illegittima/int. legali	€ 954,57
Dip. Del Giudice Biagio matr.13102	
• Emolumento non percepito/trattenuta illegittima/int. legali	€ 1.796,31
Dip. Mattei Giuseppina matr.12960	
• Emolumento non percepito/trattenuta illegittima/int. legali	€ 5.699,26
Dip. Petrone Antonio matr.12865	
• Emolumento non percepito/trattenuta illegittima/int. Legali	€ 2.431,32
Dip. Romano Angelica Maria Rosaria matr.12236.	
• Emolumento non percepito/trattenuta illegittima/int. Legali	€ 4.465,92
Competenze per spese legali avv.ti Turrà S. e Vallifuoco D.	€ 3.931,66

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Nota prot.n.0344481 del 19/05/2016 dell'Ufficio Speciale Advocatura regionale ;
- Sentenza n.1176/2016 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - del 09/02/2016 notificata in forma esecutiva il 16/03/2016;
- Prospetto di calcolo competenze legali;
- Nota prot. 559800 della U.O.D. 07

Napoli, 22/08/2016

Il Responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

9409

R



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0548332 08/08/2016 15,15

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



09 AGO. 2016

CC- 2148/2014- Avv. Di Lascio

Prisco Procolo +altri c/Regione Campania

Trasmissione sentenza di provvedimento di correzione
errore materiale n. 1176/2016

Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette per opportuna cono-
scenza e per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza di provvedimento
di correzione di errore materiale del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n.
1176/2016, relativa al procedimento emarginato.

/rc

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

03
DIO LEGALE
RGIO TERRA
Via G. L. ... 24
Tel/fax 081/551 33 54

Sentenza n. 1176/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 13191/2013

Copia proc.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
2964 20 LUG 2016

Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, dott. Maria Rosaria Elmino, 81
all'udienza del 9 febbraio 2016 all'esito della discussione ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 13191/13 R.G.

TRA

PRISCO PROCOLO, BASILE ANIELLO, DEL GIUDICE BIAGIO, MASSA ISAIA, MATTEI
GIUSEPPINA, PETRONE ANTONIO, tutti rappresentati e difesi dagli avv. SERGIO
TURRA' e DANIELA VALLIFUOCO, elettivamente domiciliati in Napoli via SANFELICE
n. 24

ricorrenti

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. ALBA DI LASCIO, elettivamente domiciliata in via
Santa Lucia 81, Napoli

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 23.4.2013 i ricorrenti in epigrafe hanno adito il Tribunale
premettendo: di essere stati assunti con contratti a termine da enti di formazione
professionale, per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000
disoccupati della città di Napoli sino al 31.11.1979, contratti poi prorogati con
delibere del Consiglio Regionale della Regione Campania; hanno dedotto che la
legge regionale n.32 del 1984 aveva istituito il ruolo speciale della giunta regionale
ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con
inquadramento a domanda previo superamento di un concorso; che essi ricorrenti
insieme ad altri 3696 unità, erano stati inclusi nell'elenco provvisorio dei candidat
idonei; che la LR 18/07/91 n. 14 aveva disposto l'inquadramento in sovrannumero
a far data dal 01/01/92, del personale suddetto dichiarato idoneo al concorso, con
il riconoscimento, a fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata presso gl
enti di provenienza; che, successivamente, la LR 2001 n.2 aveva integrato la legge
1984 n. 32, inserendo dopo la parola "retributivi" la locuzione "ad eccezione de
salario di anzianità maturato al 30.8.1986 presso ente di provenienza"; che
tuttavia, con deliberazione n.5331 del 25/07/91 era stato loro negat
l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 01/09/86 al 31/12/91; ch
avverso detta delibera avevano proposto impugnativa innanzi al TAR; che a seguit
della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 2 comma 2 L.R. 18/07/91 n. 14
dichiarata da Corte cost. 13/04/00 n. 109, con Legge regionale del 20/03/01 n.
veniva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento di una somma di denar
commisurata all'anzianità maturata al 30/08/86 presso gli enti di provenienza; ch
nel marzo del 2003 la Regione dava corso al pagamento degli importi maturati d
01/09/86 fino al 31/12/02 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianit.



Prot. 2016. 0504146 22/07/2016 12.42
Hitt: TRIB NAPOLI
Ass. : Avvocatura Regionale

21 LUG. 2016

pregressa; che i ricorrenti prendevano cognizione di quanto ricevuto solo nell'aprile 2003, mese in cui percepivano la retribuzione del precedente mese, e si avvedevano di aver sì ricevuto quanto indicato, ma senza pagamento di accessori. In aggiunta, i ricorrenti constatavano come, da parte della datrice di lavoro, sempre in sede di corresponsione della retribuzione di marzo 2003, senza alcuna precedente comunicazione, si fosse proceduto a ridurre la retribuzione, operando una trattenuta di importi senza alcuna specificazione né titolo di sorta. Rilevavano, poi, che l'emolumento retributivo discendente dalla previsione normativa di cui alla L.R. 2/2001 veniva corrisposto solo a far data dal mese di marzo 2004, con omissione del pagamento per i mesi da aprile 2003 (12 mesi oltre 13ma).

Tanto premesso, chiedevano la condanna della convenuta Regione al pagamento di interessi legali dal 01/09/86 fino al 30/3/2003 sulle somme corrisposte spontaneamente e della rivalutazione monetaria sulle stesse dall'1.9.86 al 31.12.94, nonché chiedevano il pagamento dell'emolumento retributivo (salario di anzianità) non corrisposto dal marzo 2003 al febbraio 2004 e la condanna di quanto trattenuto illegittimamente, con gli interessi, dal marzo 2003, ed in definitiva la condanna complessiva secondo gli importi analiticamente indicati nei conteggi allegati al ricorso per ciascuno dei ricorrenti, con vittoria di spese ed onorari con attribuzione.

La Regione si costituiva tardivamente eccependo l'intervenuta prescrizione per i crediti maturati e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

All'udienza odierna, concesso termine per note e per deposito conteggi alternativi, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata con mezzo telematico di cui viene data lettura.

La domanda risulta parzialmente fondata e pertanto va accolta nei termini segnati dalla presente motivazione.

Si premette un breve excursus della complessa vicenda normativa nel cui ambito si pongono le rivendicazioni economiche dei ricorrenti.

Con la Legge Regionale n. 24 del 22/04/82 fu istituito l'Albo degli operatori della formazione della Regione Campania.

Con la successiva l.r. n. 62 del 06/10/82, all'art. 1 si è quindi stabilito che *«ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale di cui alla L.R. 30 luglio 1977 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con L.R. 22 aprile 1982 n. 24, sempreché sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981»*.

I ricorrenti, dipendenti degli enti di formazione a far tempo dal 16/11/78, a decorrere dal settembre 1986 sono transitati nei ruoli della Regione Campania come appartenenti al ruolo speciale della formazione professionale di cui alla l.r. 09/07/84 n. 32.

Con successiva Legge Regionale n. 14 del 1991 venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 comma 3 l.r. 32/1984, che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; con la successiva legge regionale n. 2/2001, all'art. 4 comma 2, si è poi stabilito che: *«La disposizione prevista al 3 comma dell'art.3 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, confermato dal 3° comma dell'articolo 2 della legge*

regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così integrata: dopo la parola "retributivi", aggiungere: "(virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza"».

L'art. 3 comma 3 legge regionale 32/1984, per effetto della modifica operata dalla legge 2/2001, risulta pertanto così formulato: «ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza».

Dunque con tale disposizione viene sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della legge regionale 32/1984 nella Regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/08/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi.

Pertanto, la Regione, nel marzo del 2003, ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 01/09/86 al 31/03/03.

I ricorrenti rivendicano in primo luogo il pagamento degli accessori non corrisposti dalla Regione sulle somme arretrate e chiedono, pertanto il pagamento degli interessi sulle somme via via rivalutate per il periodo dal 1.9.1986 al 30.3.2003 e della rivalutazione monetaria sulle stesse dal 1.9.86 al 31.12.94.

Rispetto a tale domanda occorre rilevare preliminarmente che l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta nella memoria di costituzione è intempestiva, essendo tale costituzione in giudizio avvenuta senza il rispetto del termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione (9 giugno per l'udienza del 14 giugno 2014).

In ogni caso nel merito occorre verificare il momento di decorrenza dell'insorgenza del diritto agli accessori vantato da parte ricorrente.

Ad avviso del Tribunale deve ritenersi che la decorrenza maturi solo dalla entrata in vigore della legge regionale 2/2001 e, dunque, dal 27.3.2001 (giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC).

Invero, onde fissare il momento in cui si è venuto a maturare il diritto dei ricorrenti a percepire le somme che sono poi state spontaneamente erogate dalla convenuta, giova ricordare che costituisce un principio consolidato quello secondo cui, nel caso di ricostruzione di carriera di un pubblico dipendente, mediante inquadramento in una diversa qualifica con effetto retroattivo, comportante il diritto ad un maggiore trattamento economico, gli eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria decorrono dalla data in cui sono venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del credito stesso e ne è stato determinato o reso possibile determinare l'ammontare e, quindi, dal momento in cui è stato emanato il provvedimento di reinquadramento, anche se con efficacia retroattiva (vedi in Cons. Stato n. 2695/2005; n. 2787/2005; n. 2977/2005; n. 2116/2004; n. 8015/2004; n. 7977/2003, ecc).

Si afferma ancora in proposito che il diritto agli accessori non sorge se non a partire dal momento in cui nasce il credito principale e, quindi, non sussiste prima dell'emanazione dei provvedimenti di carattere costitutivo emessi in esecuzione della legge che prevede un nuovo beneficio economico (vedi in Cons. Stato n. 2841/2004; n. 3061/2004).

Ritiene pertanto il Giudicante, aderendo alle argomentazioni in diritto già espresse da alcuni precedenti della sezione (cfr. sent. n. 8489/15 giud. Picciocchi), che il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nei ruoli della Giunta regionale a

decorrere dall'1-9-86, nonché quello a vedersi adeguato e non assorbito il salario di anzianità maturato sino a quella stessa data presso l'Ente di provenienza, sia sorto e venuto in esistenza solo a seguito dell'entrata in vigore della L. R n. 2/2001 pubblicata sul BURC del 26 marzo 2001.

Ne deriva che, indipendentemente dal fatto che tale norma abbia riconosciuto un inquadramento retroattivo, è solo dalla sua entrata in vigore che sono venuti ad esistenza tutti gli elementi sulla cui base è stato possibile determinare l'esatto trattamento economico spettante ai ricorrenti e liquidare l'eventuale differenza dovuta.

In assenza di altre norme che possano giustificare sia l'inquadramento retroattivo sia il riconoscimento del salario di anzianità maturato alla stessa data, nessun ritardo può invece essere imputato alla Regione convenuta per il periodo antecedente all'entrata in vigore della L.R. 2/2001.

Di conseguenza, superata in quanto inammissibile la eccezione di prescrizione in relazione alla tardività della stessa, la Regione andrà condannata al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti a titolo di interessi e rivalutazione maturati sugli emolumenti non percepiti e versati solo a marzo 2003, delle seguenti somme, rispettivamente indicate nei prospetti depositati da ultimo in uno alle note defensionali autorizzate, non oggetto di contestazione alcuna da parte della Regione: 1) Prisco Procolo euro 344,51 2) Basile Aniello euro 344,51; 3) Massa Isaia euro 307,60; 4) Del Giudice Biagio euro 297,51; 5) Mattei Giuseppina euro 344,51; 6) Petrone Antonio euro 302,48; 7) Romano Angelica Maria Rosaria euro 344,51.

Sulla domanda di pagamento dell'emolumento retributivo "sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L. R. 2/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio 2004, la convenuta non ha formulato alcuna contestazione.

Per la non contestazione, è noto che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto un onere di contestazione che è variamente articolato. Per quanto riguarda i *"fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda"* il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione. Inoltre, già nella memoria di costituzione deve proporre tutte le sue *"difese di fatto"*; deve parimenti proporre le sue *"difese in diritto"*.

L'onere di contestazione tempestiva è desumibile, altresì, da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.

Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/06/2005, n. 12636).

Essendo pacifici i fatti storici, la convenuta va, pertanto, condannata al pagamento degli arretrati in favore di ricorrenti nella misura rispettivamente indicata in ricorso (cfr. prospetto depositato da ultimo: Prisco Procolo euro 313,31; Basile Aniello euro 313,31; Massa Isaia euro 243,96; Del Giudice Biagio euro 176,16; Mattei Giuseppina euro 313,31; Petrone Antonio euro 190,84; Romano Angelica

Maria Rosaria euro 313,31.

Anche sulla domanda di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003 ai ricorrenti, nessuna contestazione specifica è stata formulata in merito dalla convenuta; dal canto loro invece i ricorrenti hanno fornito la prova scritta delle loro pretese in relazione alle stesse somme, producendo gli statini paga di marzo 2003 nei quali venivano indicate le rispettive somme, detratte dalla retribuzione del mese ed addebitate a titolo di "Rec. Com.ze TS" (cfr. in atti).

Deve inoltre aggiungersi che la Regione, nella propria memoria di costituzione ha fatto riferimento ad alcuni atti amministrativi relativi alla procedura di inquadramento del personale in oggetto, dei quali tuttavia, non ha fornito il necessario riscontro documentale (cfr. in particolare a pag. 5 della memoria: "Il competente Settore stato giuridico ed inquadramento ha quindi adottato il DD n. 2613 del 26.10.01 ed ha approntato in data 7.6.02 i singoli decreti di inquadramento a tutto l'anno 1997, in ottemperanza all'art. 4 comma 2 LR n. 2/2001. Successivamente con il DD n. 13170, in applicazione del CCNL 1998/01 la Regione Campania ha provveduto al conguaglio, con la predisposizione di apposito tabulato per ciascun dipendente, relativo al periodo dal 1.9.86 e, contestualmente ha disposto il recupero delle somme risultanti a debito, così come riportate nella soprammenzionata delibera di GR n. 4098 del 14.7.00...."), in tal modo omettendo di dare dimostrazione di quanto affermato.

La Regione va, pertanto, condannata al pagamento delle somme trattenute nella misura indicata nei conteggi elaborati da ultimo ed allegati alle note defensionali (cfr. in atti) per ciascuno dei ricorrenti.

A ciascuno dei ricorrenti spettano pertanto, complessivamente, le seguenti somme:
Prisco Procolo: euro 344,51 (accessori); euro 313,31 (emolumento non percepito); € 2531,31 (trattenuta illegittima) = 3189,13

Basile Aniello: euro 344,51 (accessori); € 313,31 (emolumento non percepito); euro 2502,40 (trattenuta illegittima) = 3160,22

Massa Isaia: euro 307,60 (accessori); € 243,96 (emolumento non percepito); € 412,01 (trattenuta illegittima) = 954,57

Del Giudice Biagio: euro 297,51 (accessori); € 176,16 (emolumento non percepito); € 1322,64 (trattenuta illegittima) = 1796,31

Mattei Giuseppina: euro 344,51 (accessori); € 313,31 (emolumento non percepito); € 5041,44 (trattenuta illegittima) = 5699,26

Petrone Antonio: euro 302,48 (accessori); € 190,84 (emolumento non percepito); € 1938,00 (trattenuta illegittima) = 2431,32

Romano Angelica Maria Rosaria: euro 344,51 (accessori); € 313,31 (emolumento non percepito); € 3808,10 (trattenuta illegittima) = 4465,92

A cagione dell'accoglimento parziale della domanda e della complessità e peculiarità della vicenda, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, con condanna della convenuta soccombente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo, anche tenuto conto della serialità della controversia.

P.Q.M

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni

diversa istanza e deduzione reietta e/o disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento delle seguenti somme:
Prisco Procolo: euro 344,51 (accessori); euro 313,31 (emolumento non percepito); € 2531,31 (trattenuta illegittima) = in totale euro 3189,13
Basile Aniello: euro 344,51 (accessori); € 313,31 (emolumento non percepito); euro 2502,40 (trattenuta illegittima) = in totale euro 3160,22
Massa Isaia: euro 307,60 (accessori); € 243,96 (emolumento non percepito); € 412,01 (trattenuta illegittima) = in totale euro 954,57
Del Giudice Biagio: euro 297,51 (accessori); € 176,16 (emolumento non percepito); € 1322,64 (trattenuta illegittima) = in totale euro 1796,31
Mattei Giuseppina: euro 344,51 (accessori); € 313,31 (emolumento non percepito); € 5041,44 (trattenuta illegittima) = in totale 5699,26
Petrone Antonio: euro 302,48 (accessori); € 190,84 (emolumento non percepito); € 1938,00 (trattenuta illegittima) = in totale euro 2431,32
Romano Angelica Maria Rosaria: euro 344,51 (accessori); € 313,31 (emolumento non percepito); € 3808,10 (trattenuta illegittima) = in totale euro 4465,92
e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento delle complessive somme innanzi indicate in favore di ciascun ricorrente;
b) compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna la parte convenuta al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre contributo unificato pari a € 721,00, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Napoli, 9 febbraio 2016

Il Giudice del lavoro
dott. Maria Rosaria Elmino

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Sergio Turrà si notifichi a:

REGIONE CAMPANIA C.F. 80011990639, in persona del Presidente della Giunta Regionale *p.t.*, via S. Lucia 81, 80132 Napoli.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CIRCOLO DI APPALTI DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Circo. ho notificato
Patto che precede a nome dell'impiegato

20 LUG 2016

Sig. *del dr. Turrà* *Micheli*
alla ricezione atti, come la persona
del Leg. Rappres.

LEGALE
IO TURRÀ
rappres. Rappres.
A TURRÀ
S: telef. n. 2.
SI 33 54



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane
U.O.D. Trattamento Economico

Napoli li

Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli – fax 0817962278

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0559800 19/08/2016

Mitt. 551407 UOD Tratt. econ. pers. res. e co.

Reg. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica : 7.1 Fascicolo : 1 del 2016



Al Dirigente della U.O.D. 55 14 04
SEDE

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 1176/2016 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro –
Prisco Propolo + altri c/Regione Campania.

In riferimento alla nota prot. 2016.0386890 del 07/06/2016, di pari oggetto, lo scrivente Ufficio, rappresenta quanto segue.

- 1) Per quanto riguarda la pretesa avanzata dai ricorrenti relativa al pagamento degli accessori sulle differenze retributive liquidate nel marzo del 2003 derivanti dal riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, era prassi amministrativa consolidata riconoscere eventuali somme a titolo di interessi e rivalutazioni solo a seguito di sentenze passate in giudicato. Invero la richiesta era relativa al periodo 01/09/1986 fino al 31/03/2003 mentre " *ad avviso del Tribunale deve ritenersi che la decorrenza maturi solo dall'entrata in vigore della L.R. 2/2001 e, dunque, dal 27/03/2001 (giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC)*"
- 2) Relativamente alla pretesa circa " *l'inquadramento nonché quello a vedersi adeguato e non assorbito il salario di anzianità maturato sino a quella stessa data presso l'Ente di provenienza*" tali argomentazioni non rientrano nelle competenze dello scrivente Ufficio.
- 3) Infine le somme riconosciute ai ricorrenti a titolo di "trattenuta illegittima" trovano fondamento negli atti amministrativi richiamati nella sentenza de quo (GR n. 4098 del 14/07/2000, DD n. 2613 del 16/10/01, DD n. 13170 in applicazione del CCNL 1998/2001 con il successivo calcolo dei conguagli effettuati a marzo 2003 oggetto di contestazione).

Tanto per quanto di competenza.

Il Responsabile della P.O.
Dott. Salvatore DE MAIO

Il Dirigente ad interim
Dott. Giovanna Paolantonio

Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 1176/2016

Dipp. Prisco Procolo ed altri

Avv.ti Sergio e Sabrina Turrà e Vallifuoco Daniela

Diritti e onorari			2.200,00
spese generali	15,00%	2.200,00	<u>330,00</u>
			2.530,00
CPA	4%	2.530,00	<u>101,20</u>
			2.631,20
IVA	22%	2.631,20	578,86
TOTALE FATTURA			3.210,06
RITENUTA	20%	2.530,00	506,00
NETTO A PAGARE			2.704,06
Contributo Unificato stabilito in sentenza			721,00
TOTALE FATTURA	3210,06 +	721,00 =	3.931,66
NETTO A PAGARE	2.704,06 +	721,00	3425,06